

AVVISO PUBBLICO
“ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI A FAVORE DELLE
MICRO IMPRESE – FORMAZIONE CONTINUA”
PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS
2021/2027.
SCHEDE PROGETTO
COD. FSE.41404.24XX.00001.FIM - CUP B52B24000990009

INDICE

Art. 1 - Definizioni.....	2
Art. 2 - Quadro normativo e contesto di riferimento.....	2
Art. 3 - Finalità generali e interventi finanziabili.....	3
Art. 4 – Imprese coinvolte.....	4
Art. 5 – Destinatari dei corsi	4
Art. 6 - Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	5
Art. 7 – Corsi finanziabili e vincoli.....	5
Art. 8 – Importo del finanziamento, spese ammissibili.....	6
Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda di voucher	7
Art. 10 - Termini per la presentazione delle domande di voucher e termini del procedimento.	8
Art. 11 - Ammissibilità delle domande	8
Art. 12 - Adempimenti gestionali.....	8
Art. 13 – Rinuncia e revoca.....	10
Art. 14 - Tenuta documentazione.....	10
Art. 15 - Controlli.....	11
Art. 16 – Reclami e denunce	11
Art. 17 - Tutela privacy	11
Art. 18 - Responsabile del procedimento	11
Art. 19 - Informazioni	11

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

1. **Microimpresa:** qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla sua natura giuridica e dalle sue modalità concrete di funzionamento (compresi liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese familiari, associazioni), con meno di 10 persone e che realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, come da definizione di cui all'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.
2. **Voucher:** contributo a favore della microimpresa, da utilizzare per la partecipazione a corsi di formazione da parte dei destinatari individuati all'art. 5. Il voucher può essere richiesto per ogni singolo corso oppure può essere cumulativo di più corsi.

Art. 2 - Quadro normativo e contesto di riferimento

Normativa eurounitaria:

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Normativa nazionale e regionale:

- decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", che verrà sostituito dalla norma nazionale per la programmazione 2021/2027, attualmente in via di definizione da parte delle competenti autorità nazionali;
- Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023, di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale;
- l'Accordo di Partenariato 2021/27 della Politica di coesione europea dell'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione del 15 luglio 2022 C(2022) 4787

- final, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea attraverso la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei;
- Programma regionale "PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Valle d'Aosta in Italia (di seguito 'PR FSE+'), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 1314, in data 31 ottobre 2022, di presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea di cui al punto precedente;
 - documento recante "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027", approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma in data 4 luglio 2024;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 11 aprile 2023 recante "Recepimento delle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con accordo n. 22/230/CR6/C17 in data 21 dicembre 2022;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023, recante "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027 e il relativo allegato "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione";
 - provvedimento del dirigente della Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo n. 5543 in data 26 settembre 2019, di approvazione delle "Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo" per il PO FSE 2014/20 (di seguito "Direttive regionali");
 - provvedimento del dirigente della Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione n. 27 in data 7 gennaio 2021, che modifica il regime sanzionatorio previsto dalle Direttive regionali in caso di realizzazione parziale delle operazioni finanziate;
 - provvedimento del dirigente della Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione n. 5379 del 19 settembre 2023, avente ad oggetto: "Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021/2027";
 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 3 - Finalità generali e interventi finanziabili

1. L'Avviso s'inserisce, quale strumento attuativo, nel quadro delle politiche afferenti alla formazione continua dei lavoratori occupati, con l'obiettivo di promuovere e agevolare la realizzazione di interventi formativi a favore delle microimprese.
2. In coerenza con quanto stabilito dall'obiettivo specifico (d) ESO 4.4. "*Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+)*" del PR FSE+, e in attuazione del progetto "Voucher per la formazione continua delle microimprese" (cod. FSE.41404.24XX.00001.FIM) sono finanziabili, a valere sul presente Avviso, voucher di formazione continua, destinati alle microimprese per la formazione dei lavoratori in esse occupati, finalizzati a sostenere e favorire l'adattamento ai cambiamenti derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico, ambientale, produttivo e di mercato e, al tempo stesso, a rafforzare ed aggiornare le competenze della forza lavoro, nonché il benessere dei lavoratori coinvolti.

3. Alle azioni finanziate tramite il presente Avviso si applica la normativa eurounitaria concernente la disciplina degli aiuti di Stato nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, è applicato a ciascuna impresa il Regolamento "de minimis" pertinente per settore di riferimento, ovvero il Regolamento (UE) 2023/2831, il Regolamento (UE) n. 1408/2013 e il Regolamento (UE) n. 717/2014.
4. Gli aiuti a valere sul presente Avviso non possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità.

Art. 4 – Imprese coinvolte

La domanda di voucher può essere presentata esclusivamente da microimprese, come da definizione di cui all'art. 1, in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:

- a) avere almeno una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Valle d'Aosta risultante dalla visura camerale, per i soggetti tenuti all'iscrizione al registro imprese, o, per gli altri soggetti, presente nella banca dati dell'Agenzia delle entrate sotto la voce "luogo di esercizio";
- b) essere iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (per le società e le ditte individuali);
- c) essere iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge;
- d) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "de minimis" (Regolamenti (UE) 2023/2831, 1408/2013, 717/2014);
- e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (per le società e le ditte individuali);
- f) essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- g) non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione di cui al d.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia).

Art. 5 – Destinatari dei corsi

1. I destinatari dei corsi sono:
 - a) lavoratori dipendenti, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
 - b) lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato (sia a tempo pieno, sia a tempo parziale) purché l'attività formativa sia svolta interamente nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro;
 - c) apprendisti assunti ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/2015, per la sola formazione tecnico-professionale;
 - d) nel caso di impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa;
 - e) titolari e legali rappresentanti di microimprese;
 - f) soci di microimprese che prestano la propria attività lavorativa in esse;
 - g) lavoratori autonomi e liberi professionisti che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata.

2. I destinatari di cui al comma 1. lett. a), b), c) devono prestare servizio in una sede operativa ubicata nel territorio della Valle d'Aosta.
3. I destinatari devono soddisfare quanto previsto ai commi 1. e 2. sia in fase di presentazione della domanda di voucher che durante lo svolgimento dell'attività formativa. Solo in caso di sostituzione degli stessi, come previsto dall'art. 12 comma 3., i requisiti di cui ai commi 1. e 2. devono essere soddisfatti unicamente durante lo svolgimento dell'attività formativa.
4. Sono esclusi da questa misura:
 - a) i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del d.lgs. 81/2015;
 - b) i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del d.lgs. 81/2015;
 - c) gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/2015, per la sola formazione di base e trasversale prevista nei corsi dell'offerta formativa pubblica regionale, ove disponibile.

Art. 6 - Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'Avviso ammontano complessivamente a euro 500.000,00 (suddivise in euro 60.000,00 nell'esercizio 2024, euro 250.000,00 nell'esercizio 2025 ed euro 190.000,00 nell'esercizio 2026), a valere sul PR FSE+.
2. Al fine di garantire la massima opportunità di accesso ai finanziamenti oggetto dell'Avviso, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di rifinanziare il presente Avviso qualora le risorse stanziare non fossero sufficienti a coprire l'intera durata dello stesso, previa verifica circa la disponibilità di ulteriori risorse.
3. L'importo dell'IVA relativo al costo dei corsi di formazione è ammissibile a contributo solo se indetraibile. In tale caso, l'impresa deve indicare la fonte normativa che stabilisce l'indetraibilità dell'imposta.
4. La fattura relativa al costo dei corsi di formazione deve essere emessa a favore dell'impresa e deve contenere il riferimento al CUP (B52B24000990009).

Art. 7 – Corsi finanziabili e vincoli

1. Sono finanziabili i seguenti corsi:
 - a) corsi di formazione specialistici e di aggiornamento professionale attinenti all'attività esercitata dall'impresa (in base a quanto desumibile dalla visura camerale per le imprese tenute all'iscrizione al registro imprese o dalla visura dell'Agenzia delle entrate per i restanti casi);
 - b) corsi di formazione a carattere trasversale:
 - corsi di lingue
 - corsi di contabilità
 - corsi di gestione delle risorse umane
 - corsi di informatica
 - corsi di marketing
 - corsi di logistica.

2. I corsi di cui al comma 1., devono essere erogati da uno dei seguenti soggetti:
 - a) soggetti iscritti all'elenco regionale degli enti accreditati di cui alla DGR 1420/2020;
 - b) soggetti in possesso dell'accREDITAMENTO regionale presso altre Regioni, in caso di corsi svolti al di fuori dal territorio regionale;
 - c) liberi professionisti possessori di P.I. e/o imprese, aventi codice ATECO attinente all'attività formativa da erogare, con sede legale in Italia.
3. I corsi di cui al comma 1. possono essere svolti in modalità FAD con una percentuale massima pari al 50% delle ore totali.
4. Non sono finanziabili:
 - a) i corsi di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 37 d.lgs. 81/2008;
 - b) i corsi che rilasciano in esito titoli di studio, qualifiche e/o abilitazioni professionali;
 - c) i master e i corsi di perfezionamento post laurea;
 - d) le spese per la partecipazione a seminari e convegni.
5. I corsi possono essere avviati in data successiva alla presentazione della relativa domanda di voucher, anche prima della relativa approvazione; si precisa tuttavia che, nel caso in cui tali corsi non risultino ammissibili a finanziamento, in base a quanto stabilito dal presente Avviso, il relativo costo rimane a totale carico dell'impresa.
6. I corsi devono concludersi entro 6 mesi dalla data di avvio.

Art. 8 – Importo del finanziamento, spese ammissibili

1. L'importo massimo del voucher riconoscibile per anno solare ammonta a:
 - a) euro 3.000,00, per i lavoratori autonomi/liberi professionisti e le imprese individuali senza dipendenti/collaboratori al momento della presentazione della domanda;
 - b) euro 15.000,00, per le altre imprese.
2. Per l'anno 2024 gli importi di cui al precedente comma sono riproporzionati in base al periodo utile alla presentazione delle domande.
3. Viene riconosciuto un importo maggiorato del 7% del costo del singolo corso per ogni partecipante con disabilità rientrante nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*". Tale maggiorazione è riferita al costo relativo al solo partecipante con disabilità e non viene conteggiata ai fini del raggiungimento dell'importo massimo del voucher di cui ai precedenti commi 1. e 2.
4. Il costo del singolo corso per il quale si richiede il voucher deve essere almeno pari ad euro 200,00 (IVA esclusa) per ogni partecipante; non sono concessi voucher per corsi di formazione di costo inferiore.
5. Ogni impresa può ottenere più voucher, fino al raggiungimento dell'importo massimo riconoscibile, individuato ai commi 1. e 2.
6. Nel caso in cui l'importo di un voucher superi l'importo massimale riconoscibile, il costo eccedente rimane a carico dell'impresa.

7. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al corso. Sono, pertanto, esclusi i rimborsi relativi alle spese di viaggio e di alloggio che, qualora ricompresi nella quota di iscrizione, devono essere scorporati.

Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda di voucher

1. La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante/titolare dell'impresa tramite caricamento sul sistema informativo SISPREG2014, previa procedura di registrazione al sistema accedendo al seguente link:
<https://new.regione.vda.it/europa/progetti/gestione-progetti-sispreg>
2. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, l'impresa deve indicare sulla domanda il codice Id. Univoco Riscossione del bollettino PagoPa, effettuato utilizzando la piattaforma regionale dei pagamenti al seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>
3. In caso di esenzione dal versamento dell'imposta di bollo, deve essere indicato il relativo riferimento normativo.
4. L'impresa deve provvedere alla compilazione della scheda di iscrizione per ogni partecipante al corso all'interno del sistema informativo SISPREG2014. Tale scheda deve essere stampata, sottoscritta dal destinatario del corso e ricaricata a sistema; l'originale deve essere tenuto agli atti per eventuali controlli.
5. La domanda di voucher contiene le seguenti informazioni:
 - a) i dati relativi al corso:
 - i. il titolo
 - ii. la durata in ore
 - iii. la motivazione relativa all'utilità del corso in relazione all'attività dell'impresa
 - iv. le date di inizio e fine del corso
 - v. l'importo del corso
 - vi. la sede di svolgimento
 - vii. il soggetto erogatore (denominazione, PI e CF, indirizzo mail, recapito telefonico, codice ATECO se libero professionista)
 - viii. le informazioni relative alla detraibilità/indetraibilità IVA del corso
 - ix. i dati relativi ai partecipanti ai corsi (cognome, nome, C.F.);
 - b) i dati relativi alla normativa sugli aiuti di Stato in regime de minimis (Regolamenti (UE) 2023/2831, 1408/2013, 707/2014), con particolare riferimento al perimetro dell'"impresa unica" così come definita dall'art. 2, comma 2., dei citati regolamenti, nonché all'esistenza di eventuali pregresse operazioni di fusione, acquisizione o scissione che hanno interessato l'impresa richiedente;
 - c) le informazioni utili alla verifica del DURC.
6. Alla domanda di voucher devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 per tutti i soggetti sottoposti a controllo, utilizzando il modello predisposto (Allegato 1);

- b) preventivo di spesa dei corsi, con indicazione dettagliata delle voci di spesa che li compongono (deve essere esposta l'IVA o indicata l'esenzione) e delle eventuali ore che verranno svolte in modalità FAD;
- c) documentazione relativa ai corsi (brochure, ecc...).

Art. 10 - Termini per la presentazione delle domande di voucher e termini del procedimento

1. Le domande possono essere presentate a partire dal 2 settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025.
2. I voucher sono concessi con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. L'Amministrazione procede all'approvazione delle domande entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 11 - Ammissibilità delle domande

1. Le domande presentate sono ritenute ammissibili qualora:
 - a) siano presentate secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 1.;
 - b) le imprese rispettino i requisiti di cui all'art. 4;
 - c) i soggetti destinatari dei corsi siano quelli individuati all'art. 5;
 - d) i corsi e i soggetti erogatori della formazione rispettino quanto previsto dall'art. 7.
2. Le domande contenenti più destinatari e/o più corsi, alcuni dei quali non rispettino le condizioni di cui all'art. 5 (per i destinatari), e/o all'art.7 (per i corsi), sono ritenute ammissibili e finanziabili per i soli destinatari e/o corsi rispondenti alle condizioni sopracitate.
3. L'ufficio competente può richiedere eventuali integrazioni tramite il sistema SISREG2014. In tal caso i termini di cui all'art. 10, comma 3., sono sospesi. L'impresa, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta, deve provvedere all'invio delle integrazioni, utilizzando il sistema informativo SISREG2014, pena l'inammissibilità della domanda.
4. Preliminarmente all'approvazione del voucher, l'ufficio competente provvede a:
 - a) verificare la regolarità del DURC;
 - b) consultare e implementare il Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115, così come previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.
5. L'ufficio competente provvede a comunicare all'impresa, tramite PEC, l'esito dell'istruttoria a seguito dell'adozione del relativo atto amministrativo.

Art. 12 - Adempimenti gestionali

1. La gestione del voucher e degli adempimenti ad essa connessi devono avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISREG2014. In caso di indisponibilità del sistema o nel

caso di operazioni non ancora previste dallo stesso, le comunicazioni e la gestione degli adempimenti devono avvenire tramite PEC ed è cura dell'impresa recuperare i dati non inseriti, nel momento in cui il sistema è disponibile.

2. È consentita la modifica delle date di avvio e/o conclusione dei corsi approvati tramite il sistema informativo SISPREG2014, entro la data di presentazione del rendiconto.
La conclusione effettiva dei corsi non può essere posticipata di oltre 60 giorni rispetto a quanto inizialmente stabilito e deve comunque rispettare quanto previsto all'art. 7, comma 6.
3. È consentita la sostituzione di uno o più partecipanti. In tal caso l'aggiornamento dei dati sul sistema informativo SISPREG2014, deve avvenire entro la data di presentazione del rendiconto. La verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 per i nuovi partecipanti, viene effettuata in fase di controllo dello stesso. La scheda di partecipazione del nuovo partecipante dovrà essere compilata e sottoscritta entro la data di partecipazione al corso.
4. Non è consentita la modifica del soggetto erogatore dei corsi.
5. L'erogazione del finanziamento avviene in un'**unica soluzione, a saldo**, sulla base del rendiconto, da trasmettere tramite il sistema informativo SISPREG2014, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di conclusione effettiva del corso, allegando la seguente documentazione:
 - a) copia dell'attestato ottenuto dal partecipante riportante le **date di inizio e fine corso e le eventuali ore svolte in modalità FAD**;
 - b) copia della fattura emessa dal soggetto erogatore riportante il CUP (B52B24000990009);
 - c) copia dell/i bonifico/i attestante/i l'avvenuto pagamento dell'intero costo di iscrizione al corso, riportante il CUP (B52B24000990009);
 - d) dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 per tutti i soggetti sottoposti a controllo, qualora siano trascorsi più di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle medesime inserite a sistema, oppure sia variata la compagine sociale;
 - e) dichiarazione di responsabilità sulla base del modello (allegato 2) predisposto dall'ufficio competente e reperibile al seguente link: <https://lavoro.regione.vda.it/impres/prime-informazioni>
6. Il rendiconto deve essere presentato per ogni singolo corso allegando la documentazione di cui al precedente comma 5.
7. Tutti i corsi devono essere rendicontati perentoriamente entro il 30 giugno 2026.
8. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere, tramite sistema SISPREG2014, eventuali integrazioni alla documentazione di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo nonché eventuali ulteriori chiarimenti e/o integrazioni che si rendessero necessari. L'impresa deve provvedere al caricamento delle stesse, sul sistema informativo SISPREG2014, entro il termine perentorio di 15 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta.
9. In sede di erogazione del saldo del contributo, l'ufficio competente provvede a:
 - a) verificare la regolarità contributiva tramite il DURC;
 - b) verificare la validità della documentazione antimafia, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Art. 13 – Rinuncia e revoca

1. L'impresa che intende rinunciare al contributo deve presentare tale richiesta tramite il sistema informativo SISPREG2014. Se la rinuncia avviene prima dell'ammissione a finanziamento l'ufficio competente ne prende atto a sistema; se la stessa viene presentata successivamente all'approvazione del finanziamento, viene adottato l'atto di revoca del relativo contributo.
2. Qualora la domanda di voucher contenga più corsi, l'impresa può rinunciare anche a uno solo di essi, tramite il sistema informativo SISPREG2014.
3. L'impresa può ritirare uno o più partecipanti ai corsi, entro la data di invio del rendiconto, tramite il sistema informativo SISPREG2014.
4. In fase di erogazione, qualora per ogni singolo corso si verifichi una delle condizioni sottoelencate, si procede alla relativa decurtazione del finanziamento concesso:
 - a) mancato rispetto dell'art. 5, comma 3 (per la quota relativa ai partecipanti che non soddisfano i requisiti).
 - b) modifica del soggetto erogatore del corso;
 - c) mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 12 commi 5, 7 e 8 del presente Avviso;
 - d) mancata coerenza rispetto a quanto approvato;
 - e) il codice CUP non è riportato in alcuno dei documenti di spesa di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) e c);
 - f) rinuncia al corso, ai sensi del precedente comma 2;
 - g) ritiro di uno o più partecipanti, ai sensi del precedente comma 3 (per la quota relativa ai partecipanti ritirati).
5. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al precedente comma 4. si verifichi per tutti i corsi e/o tutti i partecipanti della domanda di voucher, si procede alla revoca dell'intero finanziamento con l'adozione del relativo atto amministrativo.
6. In caso di rinuncia o revoca totale, l'importo del relativo contributo non viene conteggiato ai fini del raggiungimento dei massimali di cui all'art. 8, commi 1. e 2. Qualora si proceda invece alla decurtazione del finanziamento concesso, per una delle motivazioni di cui al precedente comma 4., l'importo oggetto della decurtazione viene comunque conteggiato ai fini del raggiungimento dei massimali di cui all'art. 8, commi 1. e 2.
7. Il finanziamento è, altresì, oggetto di revoca nei seguenti casi:
 - a) mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - b) inadempienze gravi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Tenuta documentazione

Le imprese devono attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione dall'art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2011, oltre a sottostare ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile, mettendoli a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

Art. 15 - Controlli

1. L'attività di controllo si sostanzia in:
 - a) controlli a campione, da parte del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, non inferiore all'8%, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto notorio, rese dall'impresa ai sensi della legge regionale 19/2007;
 - b) controlli previsti dal sistema di Gestione e Controllo del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021/2027 e dalla normativa eurounitaria, da parte della Struttura Controllo progetti europei e statali, volti a verificare la correttezza e regolarità della spesa in base agli obblighi previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente.
2. Le strutture competenti potranno svolgere in ogni momento controlli, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dall'impresa.

Art. 16 – Reclami e denunce

Il “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione”, di cui alla DGR 738/2023, definisce le modalità per il trattamento dei reclami, al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

Art. 17 - Tutela privacy

I dati dei quali la Regione autonoma Valle d'Aosta entra in possesso a seguito del presente Avviso vengono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. 19/2007, la Struttura amministrativa responsabile dell'adozione dell'Avviso è il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, nel funzionario incaricato della PPR dell'Unità organizzativa “Formazione”.

Art. 19 - Informazioni

1. Il presente Avviso è reperibile in internet sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: <https://lavoro.regione.vda.it/enti-pubblici-e-privati/formazione-professionale/avvisi-attivi>
2. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio formazione imprese scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: formazionefse@regione.vda.it.